

# **STUDIO ASSOCIATO IBERATI**

**Dottori Commercialisti – Revisori Contabili**

Nicola Iberati – Dottore Commercialista R.C.  
Antonino Foti – Dottore Commercialista R.C.

Giulia Melotti – Dottore Commercialista R.C.

Piazza Castello, 9  
20121 MILANO

Tel. +39 02 36504599  
Fax. +39 02 8055678  
studioiberati@studioiberati.it  
www.studioiberati.it

---

## **Fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019: prime disposizioni attuative**

***(Circolare n. 11 del 15 maggio 2018)***

## **Indice**

1. Premessa	3
2. Definizione, contenuto e predisposizione della fattura elettronica	5
3. Trasmissione al Sistema di Interscambio e controlli sui <i>file</i>	7
4. Recapito della fattura elettronica	8
5. Data di emissione e ricezione della fattura elettronica con il Sistema di Interscambio	9
6. Intermediari	10
7. Note di variazione	11
8. Autofatture	11
9. Conservazione delle fatture elettroniche	12
10. Trasmissione delle informazioni sulle operazioni transfrontaliere	12
11. Trattamento dei dati	13
12. Sicurezza dei dati	14

## 1. Premessa

---

L'art. 1 co. 909-928 e 935 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha modificato il **D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127**, al fine di introdurre l'**obbligo generalizzato di fatturazione elettronica tra soggetti privati**, a partire **dal 1° gennaio 2019** (per le cessioni di carburanti per motori, al 1° luglio 2018, come illustrato nella precedente Circolare n. 10 del 10 maggio 2018). A tale riguardo, è stato sostituito il co. 3 dell'art. 1 del Decreto, che disciplina la trasmissione opzionale dei dati delle fatture la quale, pertanto, viene meno a seguito dell'entrata in vigore del predetto obbligo, così come la comunicazione delle fatture di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (c.d. *spesometro*).

La fatturazione elettronica coinvolge tutte le operazioni effettuate tra **soggetti residenti, stabiliti e identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato**: sono, pertanto, **escluse** le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non sono stabiliti, né identificati ai fini IVA, in Italia, nonché le operazioni ricevute da questi soggetti. Sono, inoltre, **esonerati** dall'obbligo i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio previsto dall'art. 27, co. 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (c.d. *minimi*) e di quello dei **forfetari** disciplinato dall'art. 1, co. 54-89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190: questi soggetti sono, tuttavia, tenuti ad emettere le fatture in formato elettronico con riferimento alle operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione (art. 1, co. 209, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Con riguardo agli aspetti tecnici del documento, la norma esplicita la **possibilità di adottare vari formati di fattura elettronica**, purché basati su standard riconosciuti nell'ambito europeo, i quali devono obbligatoriamente essere veicolati tramite il Sistema di Interscambio (SdI). L'**invio** del documento a quest'ultimo può avvenire direttamente da parte del fornitore oppure tramite un intermediario, ferma restando la responsabilità sull'operazione effettuata che resta in capo al fornitore.

Con esclusivo riferimento alle **operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali**, la norma in commento dispone che la fattura elettronica sia resa disponibile tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e, inoltre, a meno di rinuncia da parte dell'acquirente, in formato analogico da parte dell'emittente.

Nell'obbligo di fatturazione elettronica, **non sono incluse** le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti, né identificati, nel territorio dello Stato. Con riferimento alle operazioni con soggetti non stabiliti, la Legge 205/2017 ha inserito il co. 3-*bis* dell'art. 1 del D.Lgs. 127/2015, stabilendo l'**obbligo di comunicare i dati delle operazioni con soggetti esteri**, da effettuarsi entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione – per le fatture attive – o di ricezione (per le fatture passive): nel caso in cui tale trasmissione sia **omessa, incompleta o inesatta**, si applica la sanzione prevista dall'art. 11, co. 2-*quater*, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, pari a 2 euro per fattura con un limite massimo di 1.000 euro per trimestre. Tale dovere non si estende alle operazioni documentate tramite bolletta doganale e alle altre operazioni veicolate tramite il Sistema

di Interscambio per le quali l'Amministrazione Finanziaria è già in possesso dei relativi dati.

L'**inosservanza dell'obbligo di fatturazione elettronica** è disciplinata dal novellato co. 6 dell'art. 1 del D.Lgs. 127/2015, secondo cui la fattura si considera non emessa e si applica la sanzione per violazione degli obblighi di documentazione delle operazioni rilevanti IVA (art. 6, co. 1, del D.Lgs. 471/1997). Il cessionario o committente, per non incorrere nella sanzione prevista dall'art 6, co. 8, del D.Lgs. 471/1997 (fattura non emessa nei termini di legge o comunque irregolare), deve adempiere gli obblighi documentali ivi previsti, mediante il Sistema di Interscambio.

È stato altresì introdotto il co. 6-*bis* dell'art. 1 del D.Lgs. 127/2015, secondo cui la **conservazione** si considera assolta per tutte le fatture e gli altri documenti veicolati tramite il Sistema di Interscambio e rimanda a un provvedimento dell'Agenzia delle Dogane le regole di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati.

L'entrata in vigore delle suddette modifiche riguarda le fatture emesse dal 1° gennaio 2019, che comporta, come anticipato, la contestuale abrogazione dell'obbligo di trasmissione obbligatoria dei dati delle fatture di cui all'art. 21 del D.L. 78/2010 (c.d. *spesometro*).

Il **Consiglio dell'Unione Europea**, con la decisione 16 aprile 2018, n. 593, ha **autorizzato** lo Stato italiano a introdurre l'obbligo di emissione e accettazione delle fatture in formato elettronico per i soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano, in deroga a quanto previsto dalla Direttiva 2006/112/CE: questa concessione di deroga, efficace dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021, si riferisce, tuttavia, soltanto ai documenti "*emessi da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano*", mentre l'art. 1, co. 909, della Legge 205/2017 richiama anche i soggetti non residenti in possesso di un numero di identificazione IVA italiano.

In attuazione del nuovo obbligo di fatturazione elettronica, il **Direttore dell'Agenzia delle Entrate**, con il **provvedimento del 30 aprile 2018, n. 89757** ha pubblicato le regole tecniche per:

- l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti oppure identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio;
- la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere;
- l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'art. 1, co. 6, 6-*bis* e 6-*ter*, del D.Lgs. 127/2015.

Le principali istruzioni riguardano i seguenti aspetti:

- la definizione, il contenuto e la predisposizione della fattura elettronica;
- la trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio e i controlli sui *file*;
- il recapito della fattura elettronica;
- la data di emissione e ricezione della fattura elettronica tramite il Servizio di Interscambio;
- il ricorso agli intermediari;
- le note di variazione e le autofatture;

- la conservazione delle fatture elettroniche;
- i servizi di ausilio per processo di fatturazione elettronica;
- il trattamento dei dati;
- la trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere;
- la sicurezza dei dati;
- le correzioni ed evoluzioni delle specifiche tecniche.

## **2. Definizione, contenuto e predisposizione della fattura elettronica**

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 premette che la fattura elettronica è un **documento informatico, in formato strutturato**, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio di cui al D.M. 7 marzo 2008, e da questo recapitato al soggetto ricevente.

La **trasmissione telematica al Sistema di Interscambio** può riferirsi a una fattura singola oppure ad un lotto di fatture, ai sensi dell’art. 21, co. 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

La fattura elettronica contiene obbligatoriamente le informazioni stabilite dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972 ovvero, nel caso di fattura semplificata, dal successivo art. 21-*bis* del Decreto IVA, nonché quelle ulteriori indicate nelle specifiche tecniche di cui all’Allegato A del provvedimento n. 89757/2018. In particolare, nel caso della fattura ordinaria, e non semplificata, le **informazioni obbligatorie** sono le seguenti:

- **data di emissione** del documento;
- **numero progressivo della fattura**, che la identifichi in modo univoco;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del **cedente o prestatore** e del **cessionario o committente** dell’eventuale **rappresentante fiscale**, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- numero di partita IVA del cedente o prestatore;
- numero di partita IVA del cessionario o committente, o, in caso di soggetto passivo stabilito in altro Stato membro UE, numero identificativo IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento, nell’ipotesi in cui il cessionario o committente agisca in qualità di soggetto passivo;
- numero di codice fiscale, qualora il cessionario o committente non operi come soggetto passivo;
- natura, qualità e quantità dei **beni e servizi oggetto dell’operazione**;
- corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio oppure abbuono;
- **aliquota IVA**, ammontare dell’**imponibile** e del tributo con arrotondamento al centesimo di euro;
- data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, in caso di cessione intracomunitaria di beni di trasporto nuovi di cui all’art. 38, co. 4, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331;

- annotazione del fatto che la fattura è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

A integrazione delle informazioni obbligatorie, il *file* della fattura elettronica consente di inserire facoltativamente **ulteriori dati utili** alla gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori, nonché altri elementi significativi: si pensi, ad esempio, alle informazioni necessarie alla corretta trasmissione del documento – dal mittente al Sistema di Interscambio e da quest'ultimo al destinatario – oppure a quelle che permettono di integrare la fattura con i processi e sistemi gestionali di pagamento e, infine, a ogni altra informazione che può risultare utile sulla base delle esigenze informative che intercorrono fra cliente e fornitore e delle tipologie dei beni ceduti e dei servizi prestati.

La fattura elettronica è un **file in formato XML** (*eXtensible Markup Language*), non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati, conforme alle specifiche tecniche di cui all'Allegato A del suddetto provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Al fine di semplificare e automatizzare il processo di fatturazione elettronica, **l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione** dei soggetti passivi i seguenti **servizi**:

- un **software** installabile su *personal computer*, per predisporre la fattura elettronica. Per la redazione del documento con **software privati**, devono essere utilizzate le specifiche tecniche riportate nell'Allegato del provvedimento n. 89757/2018;
- un'**applicazione**, accessibile mediante credenziali *Fisconline* ed *Entratel*, e una **procedura web** per la predisposizione e trasmissione al Sistema di Interscambio della fattura elettronica;
- un servizio *web* attraverso cui è possibile la **creazione di un QR-code** (*Quick Response code*, codice a barre bidimensionale), che consentirà l'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del cessionario o committente e del relativo "indirizzo telematico";
- un **servizio di registrazione** mediante il quale il cessionario/committente, o l'intermediario da questi incaricato, può indicare al Sistema di Interscambio il canale e l'indirizzo telematico utilizzabili per la ricezione dei *file*. Avvenuta la registrazione, il Servizio di Interscambio utilizzerà tale modalità per il recapito delle fatture elettroniche e delle note di variazione, indipendentemente da quanto è stato indicato nel campo "CodiceDestinatario";
- un **servizio di ricerca, consultazione e acquisizione** delle fatture elettroniche messe a disposizione nell'area riservata del sito *web* dell'Agenzia delle Entrate. I *file* restano disponibili sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio;
- **servizi web informativi, di assistenza e sperimentazione dei processi** a cui è possibile accedere mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), credenziali *Fisconline/Entratel* o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Per le fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, rimangono valide le disposizioni e le regole tecniche definite dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55.

### **3. Trasmissione al Sistema di Interscambio e controlli sui file**

---

La fattura elettronica è trasmessa al Sistema di Interscambio dal cedente o prestatore, in quanto soggetto obbligato ad emetterla ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 633/1972, **anche attraverso un intermediario**, che può essere diverso dai soggetti individuati dall'art. 3 del D.P.R. 322/1998: analogamente, il cessionario o committente può ricevere dal Sistema di Interscambio le fatture elettroniche tramite un intermediario, comunicando al cedente o prestatore l'**indirizzo telematico** (codice destinatario o posta elettronica certificata) dell'intermediario stesso, oppure indicando tale indirizzo nel servizio di registrazione.

Per la trasmissione devono essere soddisfatti i requisiti indispensabili alla **identificazione del soggetto trasmittente**, utilizzando una delle seguenti modalità di colloquio con il Sistema di Interscambio:

- a) **posta elettronica certificata**;
- b) servizi informatici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, quali la **procedura web** e l'applicazione;
- c) il sistema di **cooperazione applicativa**, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "web service". Questa modalità prevede la sottoscrizione, mediante firma digitale, di uno specifico accordo di servizio, e la capacità di gestione di certificati digitali;
- d) il sistema di **trasmissione dati tra terminali remoti** basato su protocollo FTP - *File Transfer Protocol*, che richiede – oltre alla sottoscrizione dell'accordo di servizio – un *server* FTP esposto su Internet.

Le modalità di cui alle lett. c) e d) necessitano di un preventivo processo di "accreditamento" al Sistema di Interscambio, descritto nell'Allegato A del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 89757/2018, per consentire di impostare le regole tecniche di colloquio tra l'infrastruttura informatica del soggetto trasmittente e il Sistema di Interscambio: al termine di tale procedura, il Sistema di Interscambio, su richiesta, associa al canale telematico attivato almeno un codice numerico di 7 cifre (c.d. "codice destinatario").

Il soggetto che intende utilizzare la **posta elettronica certificata** deve avvalersi di un gestore, incluso in apposito elenco gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale, così come disciplinato dagli artt. 14 e 15 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68. Il messaggio, che contiene il *file* da trasmettere, non deve superare la dimensione di 30 Mb.

La **ricevuta di consegna** del messaggio non costituisce attestazione della correttezza della fattura elettronica, ma soltanto della sua emissione.

Il Sistema di Interscambio, **per ogni file della fattura elettronica** o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi **controlli** del *file* stesso. In caso di mancato superamento di tali accertamenti, viene recapitata, entro 5 giorni, una "ricevuta di scarto" del *file* al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il *file* al Sistema di Interscambio.

La fattura elettronica o le fatture elettroniche contenute nel *file* scartato si considerano omesse.

Qualora la fattura elettronica sia firmata digitalmente, il Sistema di Interscambio procederà a un **controllo sulla validità del certificato di firma**. Qualora l'esito sia negativo, il *file* viene scartato con invio della ricevuta di scarto: anche in questa circostanza, la fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al *file* scartato dal Sistema di Interscambio si considerano non emesse.

#### **4. Recapito della fattura elettronica**

---

Il Sistema di Interscambio recapita la fattura al soggetto cessionario o committente oppure a un suo intermediario incaricato, mediante **posta elettronica certificata**, sistemi di cooperazione applicativa (software "*web service*") e sistemi che consentono la **trasmissione di dati tra terminali remoti** (protocollo FTP - *File Transfer Protocol*).

Ai fini della **ricezione del documento**, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio di registrazione, mediante il quale il cessionario o committente, o l'intermediario incaricato, può indicare al Sistema di Interscambio il canale e l'indirizzo telematico (PEC, sistema di cooperazione applicativa, *web service*) che desidera utilizzare per la ricezione dei *file*. Se il soggetto passivo ha aderito al servizio, il Sistema di Interscambio recapiterà sempre le fatture elettroniche e le note di variazione all'**indirizzo telematico registrato**, indipendentemente da quanto è stato indicato nel campo "CodiceDestinatario". Nel caso in cui, per **cause tecniche** non imputabili al Sistema di Interscambio il recapito non fosse possibile (ad esempio, casella PEC piena o non attiva ovvero canale telematico non attivo), il Sistema di Interscambio rende disponibile al cessionario o committente la fattura elettronica nella sua **area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate**, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. Il cedente o prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal Sistema di Interscambio – al cessionario o committente che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell'area riservata del sito *web* dell'Agenzia delle Entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.

Qualora il cessionario o committente **non abbia utilizzato il servizio di registrazione**, il soggetto emittente è tenuto a indicare il codice destinatario fornito dal cessionario o committente. Il Sistema di Interscambio recapiterà la fattura all'indirizzo corrispondente al codice destinatario indicato nel *file* della fattura.

In alternativa, è possibile inserire un **codice convenzionale "0000000"** e compilare il campo "PECDestinataro" con l'indirizzo di posta elettronica certificata del cessionario o committente: in questa circostanza, il Sistema di Interscambio recapiterà la fattura elettronica al suddetto indirizzo.

Il codice convenzionale "0000000" andrà indicato anche nell'ipotesi in cui il cessionario o committente:

- sia un **consumatore finale** e sia stato compilato il solo campo "CodiceFiscale" e non quello "IdFiscaleIVA" del cessionario o committente. In tal caso, il Sistema di Interscambio recapita la

fattura elettronica al cessionario o committente, mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito *web* dell’Agenzia delle Entrate, oltre che rendere disponibile al cedente o prestatore – nella sua area riservata – un duplicato informatico. Comunque, il **cedente o prestatore** consegna direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal Sistema di Interscambio nell’area riservata del sito *web* dell’Agenzia delle Entrate;

- sia un soggetto passivo che rientra nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, co. 1 e 2, del D.L. 98/2011 (c.d. **minimi**), oppure applica il c.d. **regime forfettario** disciplinato dall’art. 1, co. 54-89, della Legge 190/2014, ovvero un produttore agricolo di cui all’art. 34, co. 6, del D.P.R. 633/1972;
- non abbia comunicato il proprio codice destinatario o la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica.

In questi casi il Sistema di Interscambio recapita la fattura elettronica al cessionario o committente mettendola a disposizione nella sua **area riservata del sito *web* dell’Agenzia delle Entrate**: il cedente o prestatore è tenuto a comunicare al cessionario o committente – anche tramite consegna di una copia informatica oppure analogica della fattura – che la fattura elettronica è disponibile, in originale, nella propria area riservata.

La fattura elettronica è resa disponibile nell’area riservata del sito *web* dell’Agenzia delle Entrate anche quando:

- non è possibile il recapito presso l’**indirizzo telematico** per cause tecniche non imputabili al Sistema di Interscambio;
- il **codice destinatario** riportato nell’apposito campo del documento risulta essere inesistente;
- il recapito PEC risulti impossibile per **cause non imputabili al Sistema di Interscambio** (ad esempio, casella piena o non attiva).

Anche in queste circostanze il cedente o prestatore dovrà dare comunicazione al cessionario o committente che l’originale della fattura è disponibile nell’area riservata del sito *web* dell’Agenzia.

## **5. Data di emissione e ricezione della fattura elettronica con il Sistema di Interscambio**

La data di emissione della fattura elettronica è quella riportata nel campo “Data” della sezione “**Dati Generali**” del **file della fattura elettronica**, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli artt. 21 e 21-*bis* del D.P.R. 633/1972: la fattura elettronica scartata dal Sistema di Interscambio si considera non emessa.

Se i controlli da parte del Sistema di Interscambio hanno dato **esito positivo**, la fattura viene inviata al soggetto ricevente e, ove il recapito sia avvenuto con successo, viene trasmessa al soggetto trasmittente la ricevuta di consegna della fattura elettronica contenente l’informazione della data di ricezione da parte del destinatario.

Diversamente, qualora il **recapito non fosse possibile**, il Sistema di Interscambio renderà disponibile al cessionario o committente la fattura elettronica nell'area riservata del sito *web* dell'Agenzia delle Entrate, informando a tal proposito il cedente o prestatore affinché questi, a propria volta, comunichi al ricevente che la fattura è a sua disposizione nella predetta area.

La **ricevuta di recapito** o l'informazione del fatto che la fattura è stata messa a disposizione del ricevente attestano che la fattura elettronica è stata emessa.

La **data di ricezione** è individuata sulla base delle modalità utilizzate per il recapito della fattura. Se, ad esempio, l'invio è avvenuto a mezzo PEC, la ricevuta di avvenuta consegna, rilasciata al Sistema di Interscambio dal gestore della posta elettronica del destinatario, attesta il deposito del documento nella casella del ricevente.

Nell'ipotesi in cui la fattura sia messa a disposizione del ricevente nel **sito *web* dell'Agenzia delle Entrate**, la data in cui il cessionario committente prende visione del documento rappresenta la data di ricezione della fattura.

Quando il ricevente è un **consumatore finale**, un soggetto passivo aderente al **regime di vantaggio** o al regime **forfettario**, o un **produttore agricolo** di cui all'art. 34, co. 6, del D.P.R. 633/1972, la data di ricezione coincide con la data di messa a disposizione.

Il Sistema di Interscambio attribuisce a ogni *file* elaborato un **codice alfanumerico**, che caratterizza univocamente il documento, riportato all'interno delle ricevute.

Nelle motivazioni del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 89757/2018, è stato precisato che la data da cui decorrono i **termini per la detraibilità dell'IVA** da parte del cessionario o committente coincide con la data di ricezione attestata dai canali telematici di ricezione o dalla presa visione della fattura elettronica nell'area riservata del sito *web* dell'Agenzia delle Entrate in cui è stata depositata.

## **6. Intermediari**

---

Per la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche il soggetto emittente e quello ricevente possono avvalersi di un intermediario, che può anche essere un soggetto diverso da quelli individuati dall'art. 3, co. 3, del D.P.R. 322/1998.

Il **cessionario o committente** che si rivolge all'intermediario è tenuto a comunicare al cedente o prestatore l'**indirizzo telematico** dell'intermediario incaricato.

È consentita l'adozione di una **procedura semplificata** di recapito della fattura elettronica in caso di coincidenza fra il soggetto trasmittente e quello ricevente; al ricorrere di questa ipotesi il Sistema di Interscambio:

- riceve il *file* fattura;
- effettua i relativi controlli;
- invia la ricevuta di scarto, in caso di esito negativo dei controlli;

- trasmette la ricevuta di consegna senza trasmettere il *file* fattura, nell'ipotesi di riscontro positivo degli accertamenti.

Il cedente o prestatore e il cessionario o committente possono conferire **delega all'intermediario** affinché quest'ultimo possa **consultare e acquisire le fatture elettroniche** o loro duplicati informatici: l'attribuzione di tale mandato può essere effettuata utilizzando le funzionalità rese disponibili nel sito *web* dell'Agenzia delle Entrate o, alternativamente, presentando l'apposito modulo presso un qualsiasi ufficio territoriale della stessa Amministrazione Finanziaria.

L'intermediario delegato al predetto servizio è abilitato anche alla **consultazione dei dati delle fatture transfrontaliere** e di quelli **rilevanti ai fini IVA** relativi alle **operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017**, trasmessi ai sensi della normativa vigente.

L'utilizzo del servizio di **registrazione del canale e dell'indirizzo telematico** prescelto per la ricezione dei *file* è consentito anche attraverso gli intermediari individuati dall'art. 3, co. 3, del D.P.R. 322/1998, appositamente delegati dal cessionario o committente: la **delega** può essere conferita e revocata dal cessionario o committente direttamente attraverso le funzionalità rese disponibili nel sito *web* dell'Agenzia delle Entrate o presentando l'apposito modulo presso un qualsiasi ufficio territoriale della medesima Amministrazione Finanziaria.

## **7. Note di variazione**

---

Le regole tecniche stabilite per la **fatturazione elettronica** sono valide anche per le note di credito o debito emesse in seguito alle variazioni di cui all'art. 26 del D.P.R. 633/1972: le richieste del cessionario o committente al cedente o prestatore di tali rettifiche non sono gestite dal Sistema di Interscambio.

Qualora il cedente o prestatore abbia effettuato la registrazione contabile della fattura elettronica per la quale ha ricevuto una **"ricevuta di scarto"** dal Sistema di Interscambio, viene effettuata – se necessario – una variazione contabile valida ai soli fini interni senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al Sistema di Interscambio.

## **8. Autofatture**

---

Nel caso di **regolarizzazione** della fattura non emessa, oppure emessa in modo irregolare, ai sensi dell'art. 6, co. 8, lett. a) e b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, il cessionario o committente trasmette l'autofattura al Sistema di Interscambio, compilando – nel *file* fattura elettronica – il campo "TipoDocumento" con un codice convenzionale, riportato nelle specifiche tecniche del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 89757/2018, e le sezioni anagrafiche del cedente o prestatore e del cessionario o committente, rispettivamente, con i dati del fornitore e i propri dati.

La trasmissione dell'autofattura al Sistema di Interscambio sostituisce l'obbligo – stabilito dall'art. 6, co. 8, lett. a), del D.Lgs. 471/1997 – di presentazione dell'autofattura in formato analogico all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

## **9. Conservazione delle fatture elettroniche**

---

I cedenti o prestatori e i cessionari o committenti residenti, stabiliti o identificati in Italia possono conservare elettronicamente, ai sensi del **D.M. 17 giugno 2014**, le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il Sistema di Interscambio, utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. A questo proposito, si ricorda che – a norma dell'art. 3 di tale Decreto – i documenti informatici devono essere conservati in modo tale che siano:

- rispettate le disposizioni del codice civile, dell'amministrazione digitale e quelle tributarie che regolano la corretta tenuta della contabilità;
- consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici almeno in relazione a cognome, nome, denominazione, codice fiscale, partita IVA, data, nel caso in cui queste informazioni siano previste obbligatoriamente.

Il procedimento di conservazione elettronica si conclude con l'**apposizione di un riferimento temporale** sul pacchetto di archiviazione, opponibile a terzi. Sul punto, si rammenta quanto prescrive l'art. 21 del D.P.R. 633/1972, richiamato dall'**art. 2 del D.M. 17 giugno 2014**: *"Il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell'origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati"*.

Al fine di assolvere i predetti obblighi di conservazione, i cedenti o prestatori e i cessionari o committenti possono utilizzare il **servizio gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate**, conforme alle disposizioni del D.P.C.M. 3 dicembre 2013, aderendo preventivamente all'accordo di servizio pubblicato nell'area riservata del sito *web* dell'Agenzia dell'Entrate: è consentita l'adesione e l'utilizzo del servizio anche da parte di intermediari – anche diversi da quelli individuati dall'art. 3 del D.P.R. 322/1998 – appositamente delegati dal cedente o prestatore oppure dal cessionario o committente.

## **10. Trasmissione delle informazioni sulle operazioni transfrontaliere**

---

L'art. 1, co. 909-917, della Legge 205/2017 ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, un nuovo obbligo comunicativo, in base al quale i soggetti IVA residenti sono tenuti a trasmettere i dati

delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate verso i soggetti non stabiliti in Italia, o ricevute da questi ultimi. Le **informazioni obbligatorie** da fornire sono state, poi, individuate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 89757/2018:

- i dati identificativi del cedente o prestatore e del cessionario o committente;
- la data del documento comprovante l'operazione;
- il giorno di registrazione dei documenti ricevuti e delle relative note di variazione;
- il numero del documento;
- la base imponibile, l'aliquota IVA e il tributo o, in assenza di IVA, la tipologia dell'operazione (ad esempio, non imponibile).

I dati delle operazioni transfrontaliere devono essere comunicati **entro l'ultimo giorno del mese successivo** a quello della data di **emissione o ricezione del documento** comprovante l'operazione: la data di ricezione è intesa come il giorno di registrazione dell'acquisto ai fini della liquidazione dell'IVA.

La comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere è **facoltativa** per le operazioni per le quali siano state **emesse o ricevute fatture elettroniche** e per quelle per le quali sia stata emessa **bolletta doganale**.

I dati delle fatture emesse nei confronti di soggetti non residenti, non stabiliti o non identificati in Italia, possono essere trasmessi utilizzando l'intera fattura o l'intero lotto di fatture, valorizzando il **campo "CodiceDestinatario"** con il codice convenzionale "XXXXXXX".

## **11. Trattamento dei dati**

---

Le fatture elettroniche e le relative note di variazione correttamente trasmesse al Sistema di Interscambio sono **archivate dall'Agenzia delle Entrate** per consentire la consultazione, l'acquisizione e la conservazione dei *file* delle fatture elettroniche: queste ultime, così come i loro duplicati informatici, sono consultabili e acquisibili solo dall'utente titolare dei dati, ovvero da un suo intermediario delegato.

Al fine di controllarne la coerenza, supportare gli operatori nella fase di liquidazione dell'IVA e nella predisposizione delle **dichiarazioni dei redditi e dell'IVA** e valutare la capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti, l'Agenzia delle Entrate si impegna a trattare i dati trasmessi con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e quelli contenuti nelle fatture elettroniche e nelle note di variazioni, secondo i principi di liceità, trasparenza e correttezza nonché di necessità, pertinenza e non eccedenza.

In caso di **attività di controllo**, effettuate nel rispetto dei poteri di cui agli artt. 51 del D.P.R. 633/1972 e 32 del D.P.R. 600/1973, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono consultare le fatture elettroniche e le note di variazione, solo dopo aver preventivamente formalizzato apposita comunicazione al contribuente. Tale modalità di acquisizione delle fatture e delle note di variazione è

effettuata al fine di arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse, nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente, ai sensi dell'art. 12 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. *Statuto del Contribuente*).

Soltanto gli operatori incaricati dei controlli in base alle norme vigenti, le cui operazioni sono compiutamente tracciate, possono trattare i dati acquisiti.

## **12. Sicurezza dei dati**

---

Tutte le modalità di trasmissione avvengono attraverso protocolli sicuri su rete internet, come descritto nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento n. 89757/2018.

La **consultazione sicura degli archivi informatici** dell'Agenzia delle Entrate è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonché di conservazione delle copie di sicurezza.